

TeLex Anie

NOVITÀ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI



Segnalazioni giuridiche a cura
del Servizio Centrale Legale

N. 4 Anno XXIV
Aprile 2019

**CONCENTRAZIONI E SOGLIE DI FATTURATO
RILEVANTI PER LA NOTIFICA IN ITALIA –
L'AGCM AGGIORNA LA PRIMA SOGLIA
RELATIVA ALL'INSIEME DELLE IMPRESE
INTERESSATE**

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (*AGCM* o *Autorità*), in sede di rivalutazione annuale delle soglie di fatturato al di sopra delle quali sorge l'obbligo di notifica preventiva all'Autorità stessa delle operazioni di concentrazione, con provvedimento dello scorso 20 marzo 2019, da un lato,

- (a) ha innalzato da 495 a € 498 milioni la soglia relativa al fatturato realizzato in Italia dall'insieme delle imprese interessate dalla concentrazione;
- (b) dall'altro, ha confermato la soglia di € 30 milioni relativa al fatturato realizzato individualmente in Italia da almeno due delle imprese interessate.

**LA
NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI AZIONE
DI CLASSE DIVENTA LEGGE, MA L'ENTRATA
IN VIGORE È PREVISTA TRA UN ANNO.**

La riforma delle azioni di classe è ora diventata legge e attende di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Lo scorso 3 aprile 2019, il Senato ha infatti messo la parola fine al lungo *iter* legislativo, approvando il disegno di legge in materia di *class action*, la cui disciplina, per effetto della citata riforma, verrà “spostata” dal Codice del Consumo al Codice di Procedura Civile, mediante l’inserimento del nuovo Titolo VIII-bis del Libro IV, intitolato “*Dei procedimenti collettivi*”.

Una delle principali novità derivanti da tale nuova collocazione sistematica della materia è sicuramente l’estensione dei soggetti legittimati ad esperire la *class action*, non più circoscritta ai soli consumatori e utenti. La nuova azione di classe, come riformata, si configurerà come un rimedio esperibile da parte di tutti coloro che vantano un diritto al risarcimento di danni contrattuali e extracontrattuali relativi alla lesione di “diritti individuali omogenei”, a prescindere dalla loro qualità soggettiva. I soggetti legittimati a proporre tale azione saranno le organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti, purché iscritte in un apposito elenco pubblico istituito presso il Ministro della Giustizia, così come ciascun singolo componente della “classe”.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione oggettivo della *class action*, questa potrà riguardare sia l’accertamento della responsabilità dell’autore della

condotta lesiva (impresa o ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità), sia la condanna del responsabile al risarcimento del danno e alle eventuali restituzioni.

Altra novità interessante è quella rappresentata da una significativa estensione dei tempi entro i quali è possibile aderire all’azione, che potrà avvenire non solo successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza che ammette l’azione di classe, ma anche dopo la relativa sentenza di accoglimento. Un istituto, questo, sicuramente alieno alla cultura giuridica del nostro Paese. Inoltre, sempre per agevolare l’adesione all’azione di classe, è stata introdotta un’apposita procedura di adesione informatizzata nell’ambito del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia.

Quanto alla procedura, la domanda per l’azione di classe potrà essere proposta con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata del Tribunale in materia di imprese competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Il procedimento sarà regolato dal rito sommario di cognizione *ex art. 702-bis ss.*, senza che possa essere disposto il mutamento del rito. Una disciplina *ad hoc* è anche prevista per gli accordi transattivi tra le parti, spettando al Tribunale, “*ove possibile*” (qualunque cosa questo significhi), formulare una proposta transattiva o conciliativa. Inoltre, tra le spese del procedimento è stato inserito un apposito compenso che, in caso di condanna, il resistente dovrà corrispondere al rappresentante comune della “classe”. È altresì prevista la possibilità di esperire l’esecuzione forzata in forma collettiva, promossa dal rappresentante comune degli aderenti.

È infine specificamente disciplinata l’azione inibitoria collettiva rispetto ad atti e comportamenti posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, che può essere proposta da chiunque abbia interesse ad ottenere la cessazione o il divieto di reiterazione di tale condotta.

La nuova disciplina in materia di *class action*, che indubbiamente ne estende il campo di applicazione promuovendo il ricorso a tale rimedio, entrerà in vigore decorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicherà alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continueranno ad applicarsi le disposizioni al momento vigenti.

*Avv. Martina Bischetti
Freshfields Bruckhaus Deringer*

DIECI BUONE PRATICHE PER UNA REGISTRAZIONE EFFICACE DELLE VIOLAZIONI DI DATI

Proseguiamo in questo articolo l'approfondimento sul Data Breach, prendendo spunto da alcune importanti indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali dei Paesi Bassi (**Autoriteit Persoongegevens – di seguito indicato come AP**). L'AP, infatti, in data 17 marzo ha comunicato che solo il 60% dei registri delle violazioni, esaminati in un recente studio esplorativo, presenta adeguatamente gli elementi richiesti dalla normativa.

Ricordiamo che l'art. 33 del Regolamento UE 2016/679, riporta che **“Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo”**. La violazione di tale disposizione è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10.000.000€, o per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

Questo articolo richiede quindi di documentare le violazioni di dati personali, sebbene non si specifichi come tale operazione vada svolta. In supporto ai titolari del trattamento, il WP250 rev. 01 “Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679”, adottate il 3 ottobre 2017 - Versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018, consiglia di utilizzare un “Registro delle violazioni” che includa quelle non notificate al Garante.

La corretta predisposizione di un Registro delle violazioni è pertanto un'azione fondamentale, per comprovare che tutte le azioni richieste al titolare per la gestione dei Data Breach siano state osservate, ma anche per fare valutazioni di azioni preventive in merito a incidenti informatici. Sarebbe infatti un errore focalizzarsi unicamente sulle conseguenze sanzionatorie di un eventuale illecito: al contrario, per lavorare in un'ottica di prevenzione degli incidenti e considerare i vantaggi che possono derivare da una corretta organizzazione delle procedure di gestione del Registro dei Data Breach, risultano interessanti i seguenti 10 suggerimenti del Garante olandese.

1. Descrivere in maniera chiara e completa gli incidenti

Il Registro dei Data Breach dovrebbe descrivere in maniera dettagliata l'incidente di sicurezza. Data e ora dell'episodio, momento in cui si è venuto a conoscenza dello stesso, fonte di segnalazione potrebbero essere utili elementi da tracciare.

Tutto ciò offrirà l'opportunità di monitorare l'efficienza del sistema di rilevazione degli incidenti, elemento spesso sottovalutato nei sistemi di gestione dei dati, e a cui invece si legano sia importanti aspetti tecnici (in particolare per incidenti di natura informatica), sia aspetti organizzativi e di sensibilizzazione del personale.

2. Distinguere misure preventive e misure correttive

Si ricorda che mentre le Azioni correttive hanno lo scopo di eliminare la causa di una non violazione ai dati personali, le Azioni preventive hanno l'obiettivo di eliminare la causa potenziale della violazione per evitare che si ripresenti.

Entrambe le misure dovranno essere inserite nel Registro, indicando infine anche le misure che dovrebbero essere implementate in futuro.

3. Evitare di frammentare le registrazioni degli incidenti

La documentazione raccolta sui Data Breach è funzionale quando organizzata come una panoramica sul sistema di gestione del dato. Evitare differenze nel livello di dettaglio degli eventi registrati e regolare la gestione di tutte le violazioni attraverso un'unica procedura (messa a disposizione di tutto il personale), permetterà di raccogliere le informazioni in modo uniforme e consentirà all'organizzazione di effettuare delle valutazioni d'insieme. L'organizzazione potrà pertanto sfruttare meglio le esperienze passate per evitare o prevenire ulteriori incidenti futuri.

4. Riportare se e come il DPO è stato coinvolto negli eventi e nella registrazione degli stessi

Tra i suoi compiti del DPO vi sono quelli di cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento. Conviene pertanto considerare sempre un suo coinvolgimento nella gestione della violazione dei dati personali e nella compilazione del Registro delle violazioni. Non è da escludere il completo affidamento del compito di compilazione del Registro allo stesso DPO.

5. Riportare le segnalazioni all'Autorità di controllo e ai soggetti coinvolti

In fase di gestione delle violazioni, non tutti i Data Breach verranno notificati all'Autorità di controllo, e non tutti i Data Breach notificati dovranno essere

necessariamente comunicati agli interessati. La scelta di effettuare tali comunicazioni dovrà dipendere dalla valutazione sulla presenza di rischio per i diritti e le libertà degli interessati, e sull'entità dello stesso. È quindi fondamentale documentare tali scelte, le ragioni che le hanno determinate, e stabilire preventivamente i criteri di valutazione del rischio (ad es. tramite il tool della CNIL <https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/Notifications-AutoEvaluation.xls>).

6. Agire con trasparenza nei confronti delle persone interessate

Nello svolgimento di un'eventuale comunicazione agli interessati, i titolari del trattamento devono tenere in considerazione il modo migliore per effettuare tale comunicazione, l'urgenza e la sicurezza dei possibili metodi. Si suggerisce perciò di indicare nel Registro delle violazioni le motivazioni che hanno guidato le scelte sulla modalità di comunicazione, allegando ad ogni episodio le prove di tali comunicazioni, che dovranno essere sempre archiviate e conservate.

7. Preparare un manuale e formare il personale incaricato della registrazione della violazione dei dati

Come già evidenziato in altri punti, la predisposizione di una procedura o di un manuale che guidi le operazioni di gestione del Data Breach e di compilazione del Registro delle violazioni è il modo migliore per assicurarsi di rispettare tutti gli adempimenti. Inutile sottolineare che, agendo d'anticipo, si potrà evitare (o, almeno, ridurre) il panico tipico delle situazioni d'urgenza: avendo già designato le attività da svolgere, il rispetto delle termine di 72 ore verrà facilitato.

8. Riportare quali altre organizzazioni sono state coinvolte in una violazione

Sempre in un'ottica di miglioramento e prevenzione, tenere traccia degli altri eventuali soggetti (Titolari, Responsabili o sub-Responsabili del trattamento) che sono stati coinvolti nella violazione di dati personali, nonché del livello di coinvolgimento degli stessi, risulterà utile per definire anche gli aspetti da trattare in fase di stipula o rinnovo di contratti.

9. Classificare le violazioni dei dati

Una classificazione dei tipi di violazione di dati, in relazione alla natura dell'incidente, alle sue conseguenze, alle parti interessate e alle misure attivate, può essere d'aiuto per monitorare gli sviluppi nel tempo del proprio sistema di sicurezza. Inoltre, l'organizzazione potrà basarsi su queste informazioni per stabilire i successivi interventi di

implementazione consentendo una programmazione delle risorse da coinvolgere.

10. Discutere regolarmente la registrazione della violazione dei dati al livello giusto all'interno dell'organizzazione come parte di un ciclo di pianificazione-controllo / apprendimento. Le informazioni raccolte nel Registro dovrebbero essere regolarmente discusse al corretto livello di gestione tra le funzioni aziendali coinvolte, e diventare parte integrante di un ciclo di pianificazione-esecuzione-controllo-azione finalizzato allo sfruttamento degli incidenti come opportunità di apprendimento e miglioramento continuo.

*Avv. Fabio Marinello
Studio Legale Stefanelli*

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

NUOVE TARIFFE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI

1. Pubblicazione decreto interministeriale 27 febbraio 2019. Nel sito istituzionale del Ministero del lavoro, nella sezione pubblicità legale, è stato pubblicato il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, che contiene le nuove tariffe per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il decreto, in attuazione della legge finanziaria per il 2014 e di quella per il 2019, aggiorna le tariffe in considerazione del più recente andamento infortunistico e delle nuove prestazioni assicurate dall'Inail.

Più in dettaglio, l'Istituto ha rivisto il nomenclatore delle lavorazioni, i tassi e le modalità di applicazione della tariffa.

Le modifiche del nomenclatore riguardano, ad esempio, l'individuazione di nuove lavorazioni o di nuovi processi produttivi, l'eliminazione di voci non più esistenti o l'accorpamento di lavorazioni non significative.

L'intervento consente di attualizzare il nomenclatore all'evoluzione del mondo produttivo e (attraverso l'accostamento di voci) di mutualizzare gli oneri relativi ad eventi il cui costo - se non fosse ripartito nell'ambito di voci del nomenclatore che includono un maggior numero di lavorazioni - dovrebbe essere sostenuto da un numero ristretto di imprese e, quindi, risulterebbe particolarmente oneroso.

Si tratta di una logica assicurativa opportunamente ispirata al criterio della sostenibilità e volta a mitigare il

rigore propriamente assicurativo del DPR n. 1124/1965, dove (art. 40) evidenzia che *"la tariffa stabilisce tassi di premio nella natura corrispondente al rischio medio nazionale delle singole lavorazioni assicurate"*.

I tassi medi nazionali sono stati rivisti in relazione all'andamento infortunistico del triennio di riferimento (2013-2015) e sono più rispondenti al dato reale (riportano anche i decimali).

È stato completamente modificato il sistema dell'oscillazione, il meccanismo assicurativo che consente di adeguare il tasso individuato al livello nazionale *in melius* o *in pejus* rispetto all'andamento infortunistico e all'impegno prevenzionale della singola azienda.

L'aggiornamento delle tariffe consente una riduzione generalizzata dei tassi di circa il 32% rispetto ai tassi medi del 2000, mentre l'oscillazione appare meno favorevole rispetto al passato.

La conseguenza è che, non costituendo l'aggiornamento delle tariffe una riduzione generalizzata dei premi, i tassi realmente applicati a valle dell'oscillazione potranno essere pari, maggiori o minori rispetto al passato.

Ovviamente, vista la riduzione generalizzata del 32%, l'onere assicurativo risulterà generalmente ridotto, anche in percentuale significativa, ma non mancheranno ipotesi di sostanziale invarianza rispetto al passato e qualche incremento.

Le imprese hanno ricevuto dall'Inail, nel corso della seconda metà del mese di marzo 2019, il modello 20SM, che consente la determinazione del premio assicurativo per il 2019. Dalla lettura del documento hanno, quindi, potuto rilevare l'impatto della nuova tariffa.

Entro il 16 maggio dovranno regolare il premio relativo al 2018 e versare l'anticipazione per il 2019: le modalità di applicazione della tariffa, che costituiscono parte integrante del decreto in esame, descrivono le modalità per l'adempimento.

La legge finanziaria per il 2014 e quella per il 2019, al pari del decreto, prevedono un monitoraggio ed un ulteriore aggiornamento nel termine di tre anni.

Analogo monitoraggio svolgerà Confindustria, per verificare l'impatto della nuova tariffa, con particolare riguardo agli effetti del nuovo meccanismo di oscillazione.

Evidenziamo che le nuove tariffe scontano la riduzione dei premi introdotta dalla legge finanziaria per il 2014 nelle more dell'aggiornamento delle tariffe. Per questo motivo, la riduzione del premio relativa al 2019, prevista in misura pari al 15,24%, è assorbita dal decreto interministeriale.

Si resta in attesa della circolare di illustrazione che l'Inail sta predisponendo.

2. Nuova tariffa dei premi e Autoliquidazione Inail – Istruzioni operative. Con riferimento alla prossima autoliquidazione dei premi Inail, la cui scadenza è fissata per il **16 maggio 2019**, l'Istituto ha emanato una nota di istruzioni operative (clicca [qui](#) per accedere alle istruzioni operative) nella quale evidenzia le principali novità derivanti dall'aggiornamento delle tariffe disposta con il Decreto ministeriale 27 febbraio 2019. Sul tema della autoliquidazione, nel rinviare alla lettura del documento, segnaliamo le principali novità.

Innanzitutto il tema delle **scadenze**. L'Inail ricorda nel **punto A** gli adempimenti da svolgere entro il 16 maggio, che vengono coordinati con le iniziative per l'adeguamento alle nuove regole tariffarie. Lo schema riportato nel **punto F** delle Istruzioni operative evidenzia adempimenti e termini entro i quali sarà possibile disporre di tutti gli elementi per il corretto calcolo dell'autoliquidazione.

Al **punto C** delle Istruzioni operative viene descritto l'aggiornamento delle basi di calcolo, di cui viene allegato un fac simile (all. 4), nel quale sono indicate anche le relative istruzioni per la lettura. A questo proposito, si sottolinea il venir meno delle posizioni ponderate che, con operazione centralizzata, sono state eliminate e sostituite con le specifiche voci relative a ciascun rischio e con il relativo tasso medio nazionale ed oscillato. Occorrerà quindi prestare attenzione a tale aspetto ed alla corretta attribuzione all'azienda tanto delle nuove voci quanto dei relativi tassi. Evidenziamo che la cessazione della posizione ponderata è stata comunicata alle aziende tramite PEC entro la data del 9 aprile 2019.

L'Istituto, nel **punto D**, evidenzia la disciplina delle ipotesi di riduzione dei premi. Sottolineiamo, a questo proposito, che, a decorrere dalla rata di premio per il 2019, sono stati eliminati sia il premio supplementare silicosi e che era già stata sospesa (per il triennio 2018-2020) l'addizionale per il fondo vittime dell'amianto. Le istruzioni operative confermano la eliminazione (per la rata 2019) della riduzione del premio disposta con la legge finanziaria per il 2014. Da evidenziare, ancora, la nuova disciplina (**punto D, n. 2**) conseguente alla eliminazione della riduzione per il settore edile, a valere sulla rata di anticipazione per il 2019.

La modifica delle scadenze comporta conseguenze anche sulla rateizzazione del premio. Al **punto E**, l'Istituto ricorda che, per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione 2018-2019, le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16

maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi, mentre le rate successive devono essere versate entro il giorno 20 agosto e 18 novembre 2019 maggiorate di interessi.

In considerazione della sovrapposizione (sostanziale e temporale) tra la revisione delle tariffe e l'autoliquidazione, occorre prestare particolare attenzione alle indicazioni riportate nel **punto G** delle istruzioni operative, nel quale l'Istituto formula indirizzi alle sedi per la soluzione di questioni interpretative ed applicative proposte dalle imprese.

In particolare, l'Istituto sottolinea che, in presenza di possibili incongruenze riscontrate nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede Inail competente.

Le sedi, effettuate le opportune verifiche e le eventuali variazioni necessarie per correggere le incongruenze riscontrate, dovranno "rielaborare" le basi di calcolo del premio, per il singolo codice ditta per le PAT o per singola PAN, e comunicare al soggetto assicurante che le nuove basi di calcolo sono disponibili in Fascicolo aziende (PAT) o nel servizio Visualizzazione elementi di calcolo (PAN).

Qualora le suddette attività di sistemazione delle incongruenze, dovute alle operazioni centralizzate poste in essere per la gestione delle nuove tariffe, intervengano successivamente alla scadenza dell'autoliquidazione, le Sedi dovranno rideterminare il premio con la funzione "Rettifica autoliquidazione".

In tali casi il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio in base agli elementi riportati nelle "Basi di calcolo" già comunicate

3. Inail - Nuove tariffe dei Premi - Nota sulla lettura del nomenclatore ai fini dell'autoliquidazione.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative alle nuove tariffe dei premi Inail ed alla autoliquidazione, evidenziamo che tutte le informazioni relative alla autoliquidazione – che, ricordiamo, scadrà il prossimo 16 maggio 2019 - possono essere rinvenute nel sito internet dell'Inail.

Sono messi a disposizione anche i modelli aggiornati da utilizzare per l'autoliquidazione (clicca [qui](#) per accedere ai modelli).

In particolare, oltre a riepilogare tutte le scadenze degli adempimenti, l'Istituto mette a disposizione [la guida aggiornata all'autoliquidazione](#).

Per quanto riguarda l'analisi del nuovo modello 20SM con il quale è stato comunicato il tasso applicabile, viene messa a disposizione la relativa [guida](#), peraltro riportata anche in allegato al medesimo modello 20SM comunicato all'azienda.

Con riferimento alla nuova tariffa, l'Istituto mette a disposizione una [guida illustrativa](#) delle tariffe dei premi per il 2019 per ciascuna sottogestione, utile per cogliere soprattutto le modifiche al nuovo nomenclatore.

Prendendo come spunto la [guida relativa all'Industria](#), evidenziamo che la prima parte della guida ripercorre tutte le lavorazioni, dando, per ognuna di esse, le principali indicazioni relative al contenuto ed al confronto con il precedente nomenclatore, posto che il nuovo si discosta in modo talvolta profondo dalle Tariffe 2000.

La guida si presenta utile per comprendere se la lavorazione esercitata dall'azienda sia riconducibile alla stessa voce presente nella Tariffa del 2000 ovvero se il processo di revisione del nomenclatore abbia apportato modifiche (nel senso dello scorporo, dell'accorpamento, della eliminazione della lavorazione ovvero della introduzione di una voce nuova).

Si tratta di una fase conoscitiva di particolare rilievo, in quanto il riferimento al solo numero della voce non appare sufficiente per comprendere adeguatamente le modifiche apportate nel 2019, posto che, anche in presenza di una conferma del numero della voce, la descrizione della voce potrebbe essere stata modificata, così rischiando di indurre in errore nel percorso della autoliquidazione.

In secondo luogo, la guida riporta due allegati, anch'essi utili al fine di comprendere gli effetti della revisione del nomenclatore tariffario, che consentono di individuare la appropriata voce della nuova tariffa partendo da quella nota contenuta nella Tariffa del 2000 e, al contrario, di partire dalla voce attuale per riferirla alla corrispondente voce pregressa. La lettura congiunta della guida del nomenclatore e delle voci può consentire una migliore lettura anche del modello 20SM.

Si ricorda, a tale proposito, che nel suddetto modello 20SM le voci sono riportate nella prima (la nuova) e nell'ultima (la precedente) colonna del quadro D, che riporta i dati di sintesi dell'aliquota della significatività. L'Inail ha anche iniziato a pubblicare una serie di [FAQ](#) utili per la comprensione delle prime questioni applicative della nuova tariffa.

In particolare, segnaliamo quelle afferenti alle voci 0722 e 0723 (utili per chiarire le lavorazioni che vanno ricondotte a ciascuna delle due voci) e quella inerente alle voci 6211 e 6212 (per comprendere il concetto di posa in opera).

DIRETTORE RESPONSABILE

Maria Antonietta Portaluri

REDAZIONE

Alessandra Toncelli – Mirella Cignoni – Mattia Ciribifera

LA REDAZIONE RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

Prof. Avv. Fabio Bortolotti e Avv. Silvia Bortolotti, BBM Partners, Buffa, Bortolotti & Mathis - Avv. Martina Bischetti, Avv. Luca Feltrin e Avv. Roberta Laghi, Freshfields Bruckhaus Deringer (Milano) - Avv. Alessandra Delli Ponti, Avv. Eleonora Lenzi e Avv. Fabio Marinello, Studio Legale Stefanelli (Bologna).

Proprietario ed editore:
Federazione ANIE
Viale Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.1
Direttore Responsabile
Maria Antonietta Portaluri
Registrazione del Tribunale
di Milano al n° 116 del
19/2/1996

TeLex Anie



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESSE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



Pubblicazione a cura di:
Servizio Centrale Legale Viale
Lancetti 43, 20158, MI
Telefono (02) 3264.246 e-mail
legale@anie.it Diffusione via
web www.anie.it